



CITTA' DI FIUMICINO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 02-05-2024

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE 2024

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 contenente norme per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge Regionale n. 59/1995 in materia di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1997, n.112 recante norme relative al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge della Regione Lazio n. 6 agosto 1999 n. 14: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione di decentramento amministrativo";

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 13: "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale n. 16 agosto 1999 e successive modifiche";

VISTA la Legge Regionale del 26 giugno 2015, n. 8: "Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 06.08.2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche";

VISTO il Regolamento Regionale del 12 agosto 2016, n. 19 avente ad oggetto: "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale del 20 marzo 2018 n. 7 avente ad oggetto la conclusione del procedimento di approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) e la ratifica degli elaborati definitivi approvati con determinazione dirigenziale n. 677/2018;

Visto il Regolamento attuativo del Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano;

VISTA l'Ordinanza n. 56/2014 della Capitaneria di Porto di Roma che approva il "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma";

VISTA la vigente Ordinanza di sicurezza balneare n. 46/2022 emanata dalla Capitaneria di Porto di Roma, con la quale sono state dettate prescrizioni volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere ed in particolare degli specchi acquei frequentati dai bagnanti;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 12 aprile 2024, n. T00063 : Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018. Stagione balneare 2024;

VISTO l'art. 107 del DLGS 267/2000;

VISTO R.D. n. 773 del 18 giugno 1931- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare ed i profili su di essa incidenti per quanto attiene più propriamente alle attività lungo il litorale del Comune di Fiumicino;

RENDE NOTO

che il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione. Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Roma in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno di specchi acquei riservati alla balneazione.

Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dal capo del Circondario Marittimo e/o da autorità sovraordinate, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

ORDINA

Articolo 1 - Disposizioni generali.

1. La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Fiumicino ed è volta a disciplinare l'utilizzo a scopo

balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei prospicienti.

Articolo 2 - Stagione balneare.

1. La stagione balneare è compresa tra il giorno 11 maggio 2024 ed il 22 settembre 2024. In tale periodo devono funzionare le strutture balneari.
2. Eventuali limitazioni alla balneazione e/o alle altre attività afferenti le strutture balneari saranno disposte con successivi provvedimenti nelle aree in Fregene sud di volta in volta interessate dai lavori per la realizzazione della soffola, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.
3. Le date di cui al comma precedente possono variare in relazione alle disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica della Regione Lazio e delle autorità nazionali competenti.
4. Al di fuori della stagione balneare può essere consentito utilizzare le strutture balneari per i fini di cui all'art. 15: "Destagionalizzazione" delle Norme Gestionali del Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente, al quale si rimanda, con le modalità di cui all'art. 12 della presente ordinanza.
5. L'apertura delle strutture balneari per lo scopo di cui al comma 3 anzidetto sarà altresì consentita a condizione che i concessionari forniscano evidente comunicazione agli utenti delle strutture, a mezzo di idonea cartellonistica ed ogni altro mezzo opportuno da posizionare all'interno della struttura balneare, recante l'avviso (in almeno tre lingue) circa l'assenza dei servizi di assistenza e salvataggio a mare.

Articolo 3 - Prescrizioni generali sull'uso delle spiagge.

1. Il concessionario dovrà curare la perfetta tenuta delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, alla realizzazione di barriere invernali non più alte di 1,80 metri ed alla successiva rimozione e livellamento destinato a ripristinare lo stato originale dell'area senza alcun apporto di materiale, è soggetto ad una semplice comunicazione da parte dei concessionari al Comune. Il posizionamento delle predette barriere, realizzate a protezione dei soli manufatti delle strutture balneari, è consentito esclusivamente al di fuori della stagione balneare. La restante spiaggia in concessione e l'arenile dovranno comunque rimanere accessibili senza impedimenti e limitazioni. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali. Nelle aree in concessione ricadenti in aree di tipo 1 della Riserva Naturale Statale del Litorale, laddove presente un sistema dunale, è vietata la pulizia meccanica delle aree, e l'uso dei mezzi meccanici è consentito solo per le operazioni di carico dei rifiuti accumulati, senza interferire con l'area dunale.
2. Sulle spiagge del territorio È SEMPRE VIETATO:
 - a) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi o fornelli e/o qualsiasi altra fonte di produzione di calore mediante combustione sull'arenile;
 - b) gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
 - c) l'accensione di fuochi d'artificio, salvo preventiva autorizzazione ai sensi di legge e comunque nella fascia oraria dalle 21,00 fino alle ore 23.00. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate ed adeguatamente motivate. I competenti uffici comunali in materia di demanio marittimo esprimeranno il proprio nulla osta su istanza di parte corredata dal parere favorevole dell'ENAC ai sensi del nuovo art. 707 del Codice della Navigazione, fermo restando il nulla-osta della Capitaneria di porto per i casi di cui all'art. 80 del Codice della Navigazione;
 - d) posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
 - e) sostare e/o transitare su pennelli, scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa. È parimenti vietato tuffarsi dalle opere di cui sopra;
 - f) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute comprese le indicazioni ed i cartelli posizionati dall'Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione;
 - g) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (fiere, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale per quanto attiene all'occupazione degli ambiti demaniali marittimi. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
 - h) alle attività commerciali, svolte su proprietà privata o su suolo comunale/demaniale (non marittimo), consistenti nell'affitto di sdraio, ombrelloni, attrezzature da spiaggia etc, esercitare anche il servizio di posizionamento delle attrezzature stesse sull'arenile;
 - i) svolgere servizi di spiaggia da parte di attività commerciali prive di concessione demaniale marittima;
 - j) il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione delle essenze vegetali della duna, nonché il calpestio delle aree dunali, siano esse recintate e non;
 - k) organizzare manifestazioni sportive su aree ricomprese all'interno della Riserva del Litorale Romano senza l'autorizzazione dei competenti uffici comunali;
 - l) arrecare pregiudizio alla flora spontanea ed alla fauna selvatica con particolare riguardo alle aree all'interno della Riserva del Litorale Romano;
 - m) collocare tende, roulotte, campers e simili nonché campeggiare;
 - n) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli indicati al successivo comma; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari.

Dal divieto di cui al precedente comma, lettera "m" SONO ESCLUSI:

- a) i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- b) i mezzi meccanici spenti in esposizione per soli fini promozionali per eventi di durata limitata previo nulla osta da richiedere al Servizio Demanio Marittimo;
- c) i veicoli adibiti al servizio di Polizia e di soccorso e di vigilanza;
- d) i veicoli e mezzi meccanici per la pulizia degli arenili, comunque mai nella fascia oraria destinata alla

balneazione.

e) i veicoli destinati a servizi accessori delle attività balneari (quali carico scarico merci, trasporto e collocazione attrezzature balneari, ecc.) limitatamente alle fasce orarie dalle ore 7,30 alle 9,00 del mattino e dalle 20,00 alle 24,00 della sera;

f) i Food Truck spenti, utilizzati per le finalità di cui all'art. 14 delle Norme Gestionali e Tecniche del PUA, di dimensioni massime pari a ml 5,00x2,10 nel numero massimo di 1 a concessione, previo nulla osta del Servizio Demanio Marittimo, che ne valuterà la collocazione, e previa acquisizione delle autorizzazioni/pareri/nulla osta preventivi eventualmente necessari; detti mezzi in nessun caso potranno essere collocati nelle aree in convenzione.

Articolo 4 - Divieti limitati alla stagione balneare.

1. Durante la stagione balneare È INOLTRE VIETATO:

a) lasciare mezzi in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alla locazione da parte di ditte autorizzate o alle operazioni di assistenza/salvataggio obbligatoriamente previsti per le concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari;

b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;

c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso; quando l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione;

d) ogni attività che produca rumore attraverso apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo:

dalle ore 13,00 alle ore 17,00;

e) l'uso del sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;

f) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge sia nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifesti ovvero di altro materiale;

g) esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o lenza da riva, dalla spiaggia frequentata da bagnanti tra le 09,00 e le ore 21,00;

Articolo 5 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari. Criteri generali.

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, con servizio di assistenza e salvataggio garantito, nella fascia oraria 9,00 – 19,00.

2. Le attività commerciali, ivi compresi i servizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno rispettare gli orari di apertura e chiusura al pubblico previsti.

3. I concessionari di strutture balneari DEVONO:

a) assicurare il libero e gratuito transito, attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque, il mare; chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi negli stabilimenti o complessi balneari oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste;

b) assicurare un efficiente e continuo servizio di assistenza e salvataggio durante l'orario di apertura di cui al precedente comma 1, con le modalità indicate nella vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma. Ove tale servizio non risulti assicurato, fermo restando le responsabilità penali emergenti, si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio stesso;

c) esporre all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili, apposito cartello, in almeno tre lingue (italiano, inglese e francese o tedesco), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, sugli orari e sul tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dalla struttura balneare;

d) posizionare le attrezzature da spiaggia in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso.

4. Le zone in concessione e/o in convenzione possono essere delimitate, ad eccezione della fascia di 5,00 metri dalla battigia, in senso perpendicolare alla battigia stessa, con sistema a giorno di altezza non superiore a 0,90 metri. Le stesse recinzioni non debbono essere in filo spinato o rete metallica né di materiale che possa limitare la visuale.

Articolo 6 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari.

1. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne l'immediata identificazione. È possibile dotare i servizi igienici di barriere di separazione tra le postazioni doccia per favorire il distanziamento tra individui mediante apparati facilmente rimovibili comunicandone l'impiego al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Fiumicino.

2. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine, fermo restando quanto previsto in merito alle strutture ricettive dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Utilizzazione degli Arenili, art. 9bis.

3. All'interno delle strutture il condizionamento, la ventilazione e il ricambio d'area devono essere garantiti secondo

i criteri stabiliti dai provvedimenti regionali e nazionali di settore.

4. Indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, durante l'intero orario di utilizzazione delle piscine deve essere assicurata la presenza in loco di un addetto, riconoscibile per la maglietta recante la dicitura "salvataggio", munito del brevetto di "Assistente bagnanti", in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento, o altro titolo equipollente.

5. I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

6. È comunque obbligo dei concessionari garantire, negli orari di balneazione, apposito servizio di salvamento a tutela dell'incolumità pubblica.

Articolo 7 - Accessibilità.

1. I concessionari hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte dei soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi, idonei all'utilizzo per le persone diversamente abili.

2. I concessionari delle strutture balneari hanno l'obbligo di apprestare almeno un locale igienico idoneo all'accoglienza di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e almeno una doccia adeguatamente attrezzata nonché di rendere la struttura visitabile soprattutto in funzione della effettiva possibilità di balneazione attraverso la predisposizione di appositi percorsi orizzontali, almeno uno ogni 150 metri, perpendicolari alla battigia, presso i quali devono essere predisposte piazzole di sosta all'ombra in prossimità della battigia per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili. Al fine di rendere fruibile la spiaggia ai soggetti con disabilità, i concessionari dovranno inoltre riservare almeno un ombrellone nelle prime file a soggetti con disabilità attrezzandolo con idonee pedane e lettini ad altezza maggiorata.

3. Per la collocazione di detti percorsi è sufficiente presentare una comunicazione al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Fiumicino, corredata da idonea planimetria. Tali passerelle dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare.

4. Per le modalità di realizzazione si rimanda all'art. 18 "Abbattimento delle barriere architettoniche e servizi per i disabili" delle Norme Gestionali del PUA vigente.

5. Per i concessionari degli stabilimenti balneari alle prescrizioni di cui sopra si aggiunge l'obbligo di prevedere almeno una cabina idonea ad accogliere le persone diversamente abili ed una carrozzella di tipo J.O.B.

6. Le strutture balneari dotate di parcheggio interno dovranno prevedere posti auto per disabili in misura di uno ogni 25 posti auto e, in ogni caso, dovrà essere garantita almeno una postazione.

7. I servizi per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine della loro immediata identificazione.

Articolo 8 - Gestione dei rifiuti.

1. Il servizio di raccolta differenziata porta a porta presso le attività balneari in concessione sarà svolto secondo le modalità indicate con successiva determinazione dirigenziale dell' Area Tutela Ambientale avente ad oggetto "piano estate - potenziamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta per le UND

2. Nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Commissione Europea con Direttiva n. 5483/2019, al fine di ridurre e/o eliminare i rifiuti plastici causa principale di inquinamento del mare con effetti dannosi sia per la flora sia per la fauna, è obbligatorio l'utilizzo di contenitori riutilizzabili o, se monouso, biodegradabili.

3. Il fumo rappresenta il principale inquinante dell'aria negli ambienti chiusi ed è cancerogeno per l'uomo. Nella prospettiva generale di salvaguardia della salute pubblica e nel principio della "tutela della salute dei non fumatori" si raccomanda di non fumare in spiaggia alla presenza di bambini e donne in stato di gravidanza. La legge n.221 del 28/12/2015 prevede inoltre sanzioni per chi getta i mozziconi dei prodotti da fumo a terra che devono essere conferiti nei contenitori della frazione indifferenziata. I concessionari che volessero prevedere aree appositamente attrezzate per i fumatori, sono tenuti a dotare dette aree di recipienti per la raccolta dei mozziconi di sigaretta e dei prodotti da fumo.

4. Per quanto concerne le restanti aree demaniali marittime, sarà cura del Comune provvedere in regime di privativa ed in orari compatibili alla balneazione, alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti cioè quelli di qualunque natura o provenienza giacenti in particolare sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua (DLGS 152/2006 s.m.i.).

Articolo 9 - Accoglienza degli animali da compagnia.

1. È vietato condurre e far permanere qualsiasi animale sull'arenile, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono escluse dal presente divieto le aree autorizzate per la somministrazione, nelle quali l'accesso degli animali da compagnia può essere consentito, a discrezione del titolare, nel rispetto di quanto stabilito dal Manuale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE).

2. Sono esclusi dal divieto:

- a) le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni;
- b) i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo compreso nell'orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari;
- c) gli animali a servizio delle forze dell'ordine condotte nell'ambito e per i fini delle rispettive attività di istituto;
- d) i cani per l'ausilio alle persone diversamente abili, purché tenuti al guinzaglio e con l'obbligo di portare con sé una museruola.

3. Ai titolari di concessioni, previa presentazione di apposita documentazione tecnica e amministrativa all'Amministrazione comunale con specifica definizione degli spazi e delle metrature impiegate e a seguito di

autorizzazione delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, laddove possibile è consentito:

- a) attrezzare aree destinate all'accoglienza di animali da compagnia entro il perimetro dello stabilimento, avendo cura che tale luogo non interferisca sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza con il libero accesso alla battigia per utenti e disabili nonché con le attività per la ristorazione e quelle ricettive, ricreative e sportive;
 - b) destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani preventivamente registrati presso lo stabilimento.
4. Le aree di cui al precedente comma 2, lettera a. dovranno essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie ospitata, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare nonché il decoro e la pulizia dei luoghi, come previsto dall'art. 16 "Accoglienza degli animali da compagnia nelle strutture balneari" delle Norme Gestionali del Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente.
5. Nello specifico, sono indicati i seguenti parametri dimensionali:
- per i cani 3,5 mq. cadauno;
 - per i gatti 1,00 mq. Cadauno;

Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto né l'accoglienza di un numero superiore a 10 animali per ogni struttura balneare.

6. Le aree di cui al precedente comma 2, lettera b. riguarderanno una porzione di mare antistante la struttura balneare collocate a pochi metri dalla battigia, preferibilmente al centro dello stabilimento balneare, e in ogni caso ad una distanza minima di almeno 5 ml. dagli altri bagni.

7. Sarà facoltà di concessionari limitrofi posizionare le aree attrezzate per l'accoglienza degli animali domestici al confine tra i loro stabilimenti. In tal caso, i concessionari potranno condividere ogni obbligo organizzativo e gestionale.

8. Le aree per la balneazione di animali domestici saranno appositamente delimitate da boe galleggianti, segnalate con l'apposizione di un cartello riportante la dicitura "Area destinata alla balneazione di animali da compagnia" e accessibili alla balneazione di animali esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: al mattino fino alle ore 10,00 e la sera dopo le ore 18,00. Sarà cura dei concessionari garantire la presenza in acqua delle boe galleggianti di segnalazione esclusivamente negli orari consentiti per la balneazione animale.

9. Il numero dei cani per i quali è consentita la balneazione contemporanea dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo. È vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la museruola.

10. I proprietari/possessori di animali da compagnia saranno obbligati a:

- a) raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione transitando esclusivamente nell'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici avendo cura di dotare i cani di guinzaglio e museruola;
- b) sorvegliare l'animale durante tutto il tempo di permanenza in acqua;
- c) non lasciare l'animale mai incustodito e libero di vagare;

11. pulire lo specchio acqueo e l'arenile da eventuali deiezioni dell'animale.

È responsabilità dei concessionari:

- a) far rispettare le presenti regole, anche mediante l'individuazione di un preposto al controllo che accerti l'utilizzo del guinzaglio sino all'entrata in mare, assicuri la rapida ed efficace raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari/possessori, verifichi che il numero degli animali ospitati e i rapporti indicati al comma 4 siano rispettati in relazione all'ampiezza degli spazi;
- b) di osservare tutte le prescrizioni e tutti i requisiti imposti dai servizi sanitari per l'allestimento delle aree attrezzate destinate all'accoglienza degli animali domestici;
- c) allontanare l'animale, a proprio insindacabile giudizio, in caso di notevole affollamento, ove arrechi disturbo alla balneazione o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;
- d) vietare comunque l'accesso agli animali domestici nelle aree giochi per bambini.

12. È comunque consentito l'accesso agli animali domestici sulle spiagge libere al mattino, fino alle ore 9,00, e la sera dopo le ore 19,00 .

13. È inoltre garantito il libero accesso ai cani durante la stagione balneare nel seguente tratto di spiaggia libera in gestione al Comune, meglio individuato nella planimetria allegata: ZONA 1: tratto di litorale di Passoscuro per un'estensione di circa 200 metri che va da circa 100 metri a sud della ZONA A dedicata al kitesurf a circa 150 metri a nord della concessione intestata all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. (come da allegato cartografico) Nel periodo tra aprile e luglio anche in questo tratto di spiaggia l'accesso sarà consentito solo ai cani tenuti al guinzaglio (Regolamento attuativo del Piano di Gestione della Riserva, art. 30, co.7)

La competente struttura del Comune procederà alla verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria.

14. Dalla data di chiusura della stagione balneare all'inizio della successiva stagione balneare è consentito l'accesso agli animali su tutte le spiagge, nel rispetto delle norme igieniche e di incolumità pubblica.

15. In ogni caso è responsabilità e obbligo del proprietario o conduttore dell'animale di provvedere alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi nonché alla salvaguardia della quiete e della sicurezza collettiva.

Articolo 10 - Altri obblighi dei concessionari.

1. Le concessioni demaniali per l'utilizzo turistico balneare degli arenili sono rilasciate per tutta la durata dell'anno solare dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. I concessionari o i gestori sono pertanto tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni per tutto l'arco dell'anno:

a) Pulizia invernale degli arenili.

I concessionari delle strutture balneari sono obbligati a garantire le pulizie degli arenili in concessione per l'intero arco dell'anno. Devono curare la perfetta manutenzione dell'area in concessione fino al battente dal mare e anche dello specchio acqueo prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.

È vietato, come prescritto, incendiare rifiuti. Si precisa che ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera d) del DLGS 152/2006 e s.m.i.: "sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".

b) Fruibilità e pulizia dei varchi di accesso al mare.

I concessionari delle strutture balneari interessate dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio, rispondendo di eventuali responsabilità in caso di intralcio all'operato dei mezzi di soccorso.

c) Chiusura stagionale degli stabilimenti balneari.

Le eventuali recinzioni stagionali dovranno essere realizzate con altezza massima di metri 1,80 nel rispetto di quanto disposto dalle N.T.A. del PUA. Non sono ammesse chiusure ottenute dall'assemblaggio di materiali precari come plastica, lamiera grezza, o altro materiale che non s'inserisca nella qualità dei luoghi. Eventuali recinzioni dovranno essere realizzate in modo che i varchi di soccorso al mare, siano sempre accessibili e percorribili per tutto l'anno solare. In ogni caso, le eventuali recinzioni devono proteggere i soli manufatti presenti senza inibire il libero accesso alla restante spiaggia in concessione e all'arenile.

Articolo 11 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime.

1. L'esercizio del commercio itinerante nelle aree demaniali marittime di giurisdizione è soggetto al nulla osta da parte del Comune dell'Area Demanio - Servizio Demanio Marittimo titolare delle funzioni amministrative in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico e ricreativa.
2. I nulla osta per il commercio itinerante saranno rilasciati ai soggetti muniti di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in numero massimo di 60, di cui 10 per la vendita di generi alimentari e 50 per la vendita di generi non alimentari; nel caso in cui pervengano un numero di richieste superiori sarà utilizzato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione.
3. È vietata: la vendita di bevande alcoliche, la vendita di bevande in contenitori di vetro.
4. L'autorizzazione è rilasciata secondo la normativa vigente e previa acquisizione del nulla osta e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
5. L'accesso, alle aree demaniali marittime di giurisdizione, per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire esclusivamente nel periodo compreso tra il 11 maggio 2024 ed il 22 settembre 2024 dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
6. È possibile accedere alle aree demaniali marittime utilizzando un unico mezzo trainato a mano o dotato di motore elettrico e di dimensioni massime pari a cm 90 x 150. È fatto divieto di collegare il mezzo ad altri ausili estendendo le dimensioni dello stesso.
7. È fatto altresì divieto di utilizzare ausili musicali o di amplificazione e recare comunque disturbo alla quiete pubblica nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.

Articolo 12 - Destagionalizzazione.

1. Ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regionale n. 13 del 06/08/2007 s.m.i. e del Regolamento regionale n. 19/2016, il Comune di Fiumicino, così come previsto dalle Norme Tecniche Attuative del vigente Piano di Utilizzazione degli Arenili, ha facoltà di consentire l'utilizzo delle aree di demanio marittimo anche oltre la stagione balneare (cd. destagionalizzazione) per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, consentendo l'utilizzo delle aree demaniali marittime (conformemente all'atto concessorio) e la messa in opera di strutture di facile rimozione, nel rispetto della normativa di tutela del paesaggio, urbanistica ed edilizia vigente.
2. Ove la destagionalizzazione presupponga, diversamente dal titolo concessorio originale, la messa in opera sul demanio marittimo di strutture di facile rimozione, così come statuito dall'art. 52 bis comma 2 della L.R. 13/2007 e s.m.i., i concessionari possono avanzare istanza, mediante l'apposito modello predisposto dal Comune e disponibile sul sito istituzionale corredata dai diritti di istruttoria, entro la data di chiusura della stagione balneare, al fine di ottenere il relativo Nulla Osta demaniale marittimo ed eventualmente ottenere gli ulteriori titoli abilitativi e ogni altro atto di assenso previsto dalla normativa vigente.
3. Ove invece la destagionalizzazione preveda l'apertura al pubblico di attività (somministrazione, elioterapia, ecc.) senza utilizzo di strutture e manufatti ulteriori rispetto a quelli presenti in concessione, entro la data di chiusura della stagione balneare sarà sufficiente comunicare mediante l'apposito modello predisposto dal Comune e disponibile sul sito istituzionale con l'indicazione del calendario e degli orari di apertura della struttura e dei servizi offerti al di fuori della stagione balneare, corredata dai diritti di istruttoria.
4. Nei periodi di destagionalizzazione permane l'obbligo di adottare le misure più idonee ed efficaci per il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di salute pubblica e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza di sicurezza balneare adottata dalla Capitaneria di Porto, a salvaguardia della pubblica incolumità. In ogni caso, al di fuori dei periodi e degli orari autorizzati per le attività balneari, è obbligatorio il posizionamento di apposita cartellonistica multilingua recante: "Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio" come disciplinato dalla vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto.

Articolo 13 -Attività di noleggio/rimessaggio/deposito di unità da diporto.

1. L'attività di noleggio di unità da diporto di qualunque dimensione, comprese le barche a vela, i catamarani, i kitesurf, surf da onda, windsurf, paddle surf, ecc, laddove consentita dalle finalità della concessione demaniale marittima o da atto integrativo, dovrà essere esercitata garantendo la presenza di personale di assistenza preposto alle informazioni e all'applicazione delle norme che disciplinano la navigazione nonché dotato di idonee capacità per l'assistenza, il soccorso ed il recupero a mare nel caso in cui si verificano avarie, rotture od incidenti delle imbarcazioni noleggiate, con le modalità di cui all'art. 25 del regolamento di Disciplina del Diporto Nautico del Circondario marittimo di Roma.
2. Il noleggiatore è tenuto a comunicare all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune e alla Capitaneria di Porto le modalità e attrezzature tecniche finalizzate al predetto soccorso ed al recupero a mare. A tal fine è obbligatoria la dotazione di mezzi idonei quali moto d'acqua, battelli, gommoni ecc. Le unità da diporto e i mezzi di lavoro, prima di utilizzare il corridoio di lancio dovranno verificare che lungo lo stesso non vi siano pericoli e/o ostacoli per la navigazione tenuto conto della natura dei luoghi e delle caratteristiche delle unità da utilizzare, nonché dell'eventuale

presenza di bagnanti e/o di altri natanti; dovranno di conseguenza sospendere l'attività ovvero astenersi dall'intraprenderla in caso di pericolo per la navigazione e/o per le persone.

3. Le scuole vela, di ogni genere, e scuole surf devono essere affiliate alla FIV o comunque ad un ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.

Articolo 14 - Uso delle aree demaniali marittime per manifestazioni.

1. Lo svolgimento di manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, eventi, spettacoli etc.) deve essere autorizzato dall'Area Sviluppo Economico – Sportello Unico Attività Produttive, previa istanza da presentare con un preavviso di almeno venti giorni dalla data dell'evento e sono subordinate al preventivo nulla osta Area Demanio - Servizio Demanio Marittimo.

2. Gli eventi di pubblico spettacolo, compreso i trattenimenti danzanti, dovranno essere autorizzati dall'Area Sviluppo Economico – Sportello Unico Attività Produttive, previa istanza da presentare con un preavviso di almeno venti giorni dalla data dell'evento e saranno subordinati al preventivo nulla osta dell'Area Demanio - Servizio Demanio Marittimo, da rilasciarsi all'interno del procedimento di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

3. I concessionari e gli organizzatori dovranno conformarsi a quanto stabilito dall'Ordinanza sindacale inerente la disciplina oraria delle attività economiche n. 15 del 29 marzo 2024, ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

4. Al fine di garantire la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, possono essere autorizzati ad organizzare eventi di pubblico spettacolo, compresi trattenimenti danzanti, solo i concessionari che abbiano sottoscritto, direttamente o per mezzo delle organizzazioni che li rappresentano, il "Protocollo d'Intesa per l'attuazione degli accordi tra Ministero dell'Interno e i rappresentanti delle organizzazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo", promosso dalla Questura di Roma.

5. I concessionari devono comunicare, entro n. 10 giorni dall'inizio della stagione balneare, il programma degli eventi di pubblico spettacolo, compresi trattenimenti danzanti, che intendono realizzare nel periodo estivo; possono essere autorizzati solo gli eventi ricompresi nel programma che non siano concomitanti in ciascuna località balneare. In caso di programmi che prevedano eventi concomitanti sarà utilizzato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta; eventuali deroghe saranno valutate ed autorizzate con apposita ordinanza sindacale.

6. Al fine di disciplinare e di regolamentare le attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande e a tutela della quiete pubblica, contemperando le esigenze degli imprenditori (concessionari e/o gestori degli stabilimenti) con quelle dei residenti e soggiornanti in genere, tenuto conto altresì delle specificità delle località balneari insistenti nel territorio, gli intrattenimenti danzanti e musicali, all'interno degli stabilimenti balneari, devono rispettare i seguenti indici di affollamento nel rispetto del limite massimo stabilito dalla normativa di riferimento (accessibilità mezzi di soccorso):

- a) **Passoscuro 0,1 persone/mq – fino ad un massimo di 300 persone;**
- b) **Maccarese 0,5 persone/mq – fino ad un massimo di 400 persone;**
- c) **Fregene 0,5 persone/mq – fino ad un massimo di 400 persone;**
- d) **Focene 0,1 persone/mq– fino ad un massimo di 300 persone;**
- e) **Fiumicino centro 0,5 persone/mq – fino ad un massimo di 400 persone;**
- f) **Isola Sacra 0,5 persone/mq– fino ad un massimo di 400 persone.**

Per le località di Passoscuro e Focene, il limite massimo di cui sopra, potrà essere equiparato a quello previsto per le altre località, qualora il concessionario e/o gestore presentasse all'Area Sviluppo Economico – Sportello Unico Attività Produttive, il programma per ogni singolo evento, che preveda la disponibilità di idonei spazi riservati per la sosta dei veicoli degli avventori.

7. Durante gli eventi/manifestazioni di pubblico spettacolo, compreso i trattenimenti danzanti, deve essere, in qualsiasi caso, garantito il servizio di salvamento a tutela dell'incolumità pubblica.

8. Per le manifestazioni/eventi con capienza dichiarata inferiore o uguale a 200 persone e termine entro le ore 24:00 del giorno di inizio, la SCIA deve essere trasmessa all'Area Sviluppo Economico - SUAP allegando il nulla osta rilasciato dall'Area Demanio - Servizio Demanio Marittimo; l'istanza per il rilascio del nulla osta demaniale marittimo dovrà essere presentata al Servizio Demanio Marittimo competente almeno 5 giorni prima della manifestazione.

9. I concessionari e gli organizzatori dell'evento di pubblico spettacolo dovranno garantire i valori dei limiti di emissione sonora previsti della zonizzazione acustica di cui alla DCC n. 74/2005 nonché dovranno garantire, in supporto alle forze dell'ordine, il personale necessario alla vigilanza interna ed esterna al locale, nonché alle aree e strade limitrofe e assicurare la rimozione dei rifiuti dalle stesse, generati dalla presenza delle persone partecipanti all'evento.

10. In caso di mancato rispetto di quanto precisato ai sopra riportati commi oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 18, per ogni ulteriore infrazione successiva alla prima sono inoltre previste le seguenti sanzioni accessorie:

- sospensione delle attività (ad esclusione di quelle di spiaggia) di giorni sette in caso di seconda recidiva;
- sospensione delle attività (ad esclusione di quelle di spiaggia) per giorni quindici per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

Articolo 15 – Spiagge libere

1. È fatto assoluto divieto di lasciare oltre il tramonto del sole attrezzature balneari quali sdraio, lettini, ombrelloni, tende e similari.

Articolo 16 - Spiaggia libera comunale per la pratica del naturismo.

1. È garantita la libera pratica del naturismo nel seguente tratto di spiaggia libera in gestione al Comune, meglio individuato nella allegata planimetria:

ZONA 2 – tratto di litorale compreso tra Fiumicino e Focene per un'estensione di circa 600 metri alle spalle della pineta di Via Coccia di Morto, compreso tra Via del Pesce Luna e 200 metri a sud della spiaggia antistante il radar

aeroportuale.

2. La competente struttura comunale procederà alla verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria

Articolo 17 – Spiagge libere dedicate all'attività di kitesurf.

1. L'attività del kitesurf è vietata per tutta la stagione balneare su tutto il litorale del Comune di Fiumicino, con l'esclusione delle aree sotto indicate.

2. Le aree sono meglio individuate nell'altimetria allegata alla presente ordinanza e saranno segnalate da apposita cartellonistica. In tali aree, di seguito elencate, è garantito il libero esercizio dell'attività di kitesurf, che dovrà essere limitata a un'area della profondità di venti metri dalla linea di costa al fine di tutelare le aree dunali.

3. Nelle spiagge libere dedicate al kitesurf è vietata la fruizione ai bagnanti per l'intera profondità della spiaggia e dello specchio acqueo antistanti.

4. Le aree destinate al kitesurf sono le seguenti:

- ZONA A - tratto di litorale posto a sud del confine nord del Comune di Fiumicino per una estensione di 200 metri nelle adiacenze della foce del fosso Cupino.

- ZONA B - tratto di litorale compreso tra Passoscuro e Palidoro per una estensione di 50 metri a partire da 100 metri a nord di Via Stintino a Passoscuro.

- ZONA C - tratto di litorale compreso tra le strutture balneare "Rambla" e "BauBeach" per una estensione di 50 metri.

- ZONA D - tratto di litorale compreso tra Fregene e Maccarese per una estensione di 200 metri a partire da 50 metri a nord del confine (lato Fregene) della riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

- ZONA E - tratto di litorale compreso tra Fregene e Focene per una estensione di 50 metri a partire da 50 m a sud del pennello in corrispondenza della ex struttura balneare denominata "La Perla".

- ZONA F - tratto di litorale compreso tra Focene e Fregene per una estensione di 100 metri a partire da 100 m a nord del confine (lato Fregene) della riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

- ZONA G - tratto di arenile dell'estensione di circa 150 metri ubicato in zona "Pesce Luna", e precisamente circa 150 metri a sud della punta e circa 250 metri a nord del chiosco "Azul".

Come rappresentato nell'elaborato grafico allegato alla presente ordinanza.

5. Nelle zone sopra individuate è permesso l'esercizio delle attività di kitesurf in conformità al regolamento di disciplina del diporto nautico del circondario marittimo di Roma vigente.

6. I praticanti del kitesurf, singolarmente o riuniti in associazioni e/o scuole, devono essere muniti di assicurazione contro eventuali danni causati a persone o cose.

7. L'esercizio dell'attività di kitesurf nelle zone prestabilite dalla presente ordinanza rimane subordinata al posizionamento di adeguata segnaletica e corridoi di lancio, disposti al centro del fronte mare di riferimento e conformi a quanto disposto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare per la disciplina delle attività balneari emanata dalla Capitaneria di Porto di Roma.

8. I soggetti che intendono posizionare i corridoi di lancio e la relativa segnaletica fissa e galleggiante, devono, preventivamente allo svolgimento dell'attività sportiva del kitesurf, acquisire specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima ai sensi dell'art. 4 del regolamento di disciplina del diporto nautico approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto mediante istanza corredata da idonea planimetria e rappresentazione grafica.

9. I soggetti autorizzati dalla Capitaneria di Porto all'installazione e gestione dei corridoi di lancio e la relativa segnaletica fissa e galleggiante, devono garantirne il mantenimento ed il libero uso, ivi compreso quello dei mezzi di soccorso.

10. La competente struttura comunale procederà alla verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria.

11. La mancanza del corridoio di lancio preclude la pratica di kitesurf nelle aree destinate a questa attività.

Nelle aree di che trattasi:

- deve comunque essere garantito il libero transito sulla battigia;

- deve comunque essere assolutamente vietato:

- il calpestio e l'uso delle aree dunali, siano esse recintate e non;

- l'installazione di strutture;

- l'esercizio di attività a scopo di lucro;

- depositare materiali di rifiuto;

- provocare qualsiasi forma di inquinamento al demanio marittimo e marino;

- recare disturbo alla flora e alla fauna locale.

I contravventori saranno sanzionati ai sensi del successivo articolo 18 e, limitatamente alle aree ricadenti all'interno della Riserva del Litorale, ai sensi dell'art. 30 della L. 394/91.

12. Il Comune di Fiumicino è espressamente manlevato da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nei corridoi in questione e/o nelle aree destinate all'attività sportiva di kitesurf o limitrofe alle stesse, derivanti dallo svolgimento della predetta attività.

13. Restano fatti salvi diversi ed ulteriori obblighi previsti dalle ordinanze in materia, emanate dalle competenti autorità marittime.

Articolo 18 - Osservanza del dispositivo. Pubblicità e Sanzioni.

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici (è prevista una sanzione da € 1.032,00 a €3.098,00) e 1174 - Inosservanza di norme di polizia (è prevista una sanzione da € 1.032,00 a € 6.197,00) del Codice della Navigazione.

2. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

3. Qualora il contravventore sia il conducente di un natante e il suo comportamento sia tale da arrecare grave

pregiudizio alla sicurezza della vita umana in mare, è fatta salva la facoltà di procedere al sequestro e/o alla confisca del mezzo ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Ai sensi della normativa vigente chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 a € 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune. Qualora concorrano forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

5. La presente ordinanza, firmata digitalmente, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fiumicino e pubblicata sul sito internet e trasmessa via PEC ai seguenti destinatari: Comando Stazione Carabinieri di Fiumicino, Commissariato P.S. di Fiumicino, Comando Compagnia G.d.F di Fiumicino, Polizia Locale, Capitaneria di Porto di Roma, Autorità Portuale dei Porti di Roma Civitavecchia e Gaeta, Associazioni di categoria interessate, nonché alla struttura comunale che dovrà curare il posizionamento della nuova cartellonistica e la verifica di quella già esistente. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria nonché la Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Art. 19 - Disposizioni finali.

1. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.
2. La presente Ordinanza, che entra in vigore a decorrere dal giorno 11 maggio 2024, sostituisce ed abroga la precedente ordinanza balneare 2023.
3. È altresì abrogata qualsiasi disposizione, precedentemente impartita, eventualmente incompatibile con il presente provvedimento.

IL IL SINDACO

F.TO MARIO BACCINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005